Giemme New S.r.l.

R.G.N. 24194/2008

Cron. 14089

Rep.

Ud. 19/3/2013

ESENTE REGISTRAZIONE ESENTE BOLLIE DIRT SENTEREGISTRAZIONE ESENIE ZOLLIE UM MESSO di diffusione si applica l'art. 520 L. vo. 155 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

17089/13

## LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE

composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Corrado CARNEVALE dott.

Presidente

Maria Rosaria CULTRERA dott.

Consigliere

Maria Cristina GIANCOLA dott.

Consigliere

Maria ACIERNO dott.

Consigliere

Guido MERCOLINO dott.

rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA** 

OGGETTO: separa-

zione dei coniugi

sul ricorso proposto da

elettivamente domiciliata in Roma, alla via Piemonte n. 32,

presso l'avv. GIUSEPPE SPADA, unitamente all'avv. PATRIZIA GHIZZONI del foro di Brescia, dalla quale è rappresentata e difesa in virtù di procura speciale in calce al ricorso

RICORRENTE

contro

elettivamente domiciliato in Roma, alla via L. Luciani n. 1,

presso l'avv. DANIELE MANCA BITTI, unitamente all'avv. LAURA STRADA del foro di Brescia, dalla quale è rappresentato e difeso in virtù di procura speciale in calce al controricorso

CONTRORICORRENTE E RICORRENTE INCIDENTALE

avverso la sentenza della Corte di Appello di Brescia n. 573/08, pubblicata il 29

**VA COSO di diffusione dei** presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi. a norma dell'art. 52 digs. 196/03 in quanto: disposto d'ufficio Daras is profigate 🕊 godo rela egge





maggio 2008.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19 marzo 2013 dal Consigliere dott. Guido Mercolino;

uditi i difensori delle parti;

separazione personale dei coniugi

domanda di addebito a carico della

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Lucio CAPASSO, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso principale e di quello incidentale.

# SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. — Con sentenza del 28 giugno 2007<sub>x</sub> il Tribunale di Brescia pronunciò la

affidò la figlia minore

rambi i genitori, con collocamento presso la madre, disciplinando l'esercizio del
liritto di visita spettante al padre, e pose a carico del l'obbligo di contribui-
re al mantenimento del coniuge e della figlia mediante il versamento di assegni
mensili dell'importo rispettivamente di Euro 800,00 ed Euro 1.200,00, nonché
mediante la partecipazione nella misura del 50% alle spese straordinarie, mediche
e scolastiche, necessarie per la minore; autorizzò infine l'espatrio di quest'ultima
con la madre e l'iscrizione nel passaporto della stessa.
2. — Il gravame proposto dalè stato accolto dalla Corte d'Appello di
Brescia, che con sentenza del 29 maggio 2008 ha rigettato l'appello incidentale
proposto dalla addebitando a quest'ultima la separazione, revocando l'asse-
gno di mantenimento riconosciutole, riducendo ad Euro 1.000,00 l'importo del-
l'assegno dovuto per il mantenimento della figlia e mandando ai Servizi sociali del
Comune di residenza della minore di vigilare sul rapporto di quest'ultima con la
madre.

(G

rigettando la



A fondamento della decisione, la Corte, per quanto ancora rileva in questa sede, ha ritenuto che il fallimento dell'unione fosse stato causato dalla condotta contraria ai doveri derivanti dal matrimonio, tenuta dalla fin dall'inizio della convivenza, osservando che l'aggressività reciprocamente manifestata dai coniugi nella fase successiva era stata verosimilmente determinata dalla reazione, sia pure esasperata, del all'infedeltà ed alle aggressioni fisiche della moglie. Quest'ultima, infatti, pur confermando la correttezza della condotta del marito e la serenità e l'armonia del rapporto coniugale, in una lettera scritta ai propri genitori pochi mesi dopo il matrimonio, aveva ripetutamente abbandonato la casa familiare, instaurando una relazione sentimentale con un altro uomo, il quale, due mesi prima della proposizione della domanda di separazione, aveva preso in locazione un appartamento con l'espressa intenzione di destinarlo ad abitazione propria, della donna e della figlia della stessa.

La Corte ha peraltro escluso che la condotta della giustificasse la revoca dell'affidamento condiviso della figlia e la modifica della disciplina del diritto
di visita spettante al padre, rilevando che il c.t.u. nominato in primo grado aveva
espresso un giudizio positivo in ordine allo sviluppo della personalità di ed
ai suoi rapporti con i genitori, e che la stessa minore si era dichiarata contraria alla
coabitazione con il padre. Ha tuttavia ritenuto che i rischi cui era esposta a
causa della condotta disinvolta tenuta dalla madre nella sua vita di relazione consigliassero l'assoggettamento del loro rapporto ad una costante vigilanza da parte
dei Servizi sociali, i quali avrebbero dovuto riferire periodicamente al giudice tutelare se ed in quale misura la minore potesse essere coinvolta e risentire negativamente degli effetti dei predetti comportamenti.

La Corte ha infine negato il riconoscimento dell'assegno di mantenimento al-

0



#### MOTIVI DELLA DECISIONE

1. — Con il primo motivo d'impugnazione, la ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione degli artt. 143 e 151 cod. civ. nonché la carenza e la contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata, censurando la sentenza impugnata nella parte in cui, ai fini dell'addebito della separazione, ha omesso di procedere ad una valutazione complessiva del comportamento dei coniugi, per verificare se il fallimento dell'unione fosse dovuto in via esclusiva alla violazione dei doveri coniugali da parte di uno di essi. La Corte d'Appello si è infatti soffermata esclusivamente sulla condotta di essa ricorrente ed ha liquidato come una mera reazione giustificata, trascurando la differenza di quella del età esistente tra le parti ed il disagio causato in essa ricorrente dalla maggiore anzianità del coniuge, che aveva esercitato nei suoi confronti poteri coercitivi, limitando la sua libertà ben oltre i limiti connessi al dovuto rispetto dei doveri coniugali. Nell'addebitarle l'inizio dei comportamenti aggressivi, la Corte ha omesso precisi riferimenti temporali, indispensabili per l'individuazione del nesso causale tra la violazione dei doveri coniugali e la crisi familiare, trascurando la prova degli episodi di violenza e dei soprusi ascrivibili al marito e della sua incapacità di gestire i rapporti familiari. La Corte è infine incorsa in contraddizione laddove,





pur attribuendo ad essa ricorrente una condotta immorale, ha riconosciuto la sua idoneità a tenere presso di sé la figlia minore per consentire la prosecuzione della sua opera educativa, in ordine alla quale non era stata sollevata alcuna censura.

#### 1.1. — La censura è infondata.

Nell'addebitare la separazione alla ricorrente, la Corte d'Appello si è infatti correttamente attenuta al principio, costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui la pronuncia dell'addebito postula l'accertamento della riconducibilità della crisi coniugale alla condotta di uno o di entrambi i coniugi, oggettivamente contraria ai doveri nascenti dal matrimonio, e quindi della sussistenza di un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati a ciascuna delle parti e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, che costituisce il presupposto necessario per la pronuncia della separazione. Tale accertamento, implicando una valutazione globale e comparativa della condotta dei coniugi, volta a stabilire la misura in cui ciascuno di essi ha concorso a determinare il fallimento dell'unione, richiede necessariamente che il comportamento riprovevole dell'uno non sia esaminato isolatamente, ma sia posto anche in relazione con quello tenuto dall'altro, e ciò al fine di verificare se l'inosservanza dei doveri coniugali ascrivibile ad uno dei coniugi possa eventualmente trovare giustificazione come reazione al comportamento inadempiente o provocatorio dell'altro, ovvero se essa sia configurabile come effetto, anziché come causa della frattura coniugale, in concreto già verificatasi (cfr. Cass., Sez. I, 5 agosto 2004, n. 15101; 14 novembre 2001, n. 14162).

A tale verifica la Corte d'Appello non si è affatto sottratta, avendo preso in esame non solo il comportamento della ritenuto contrario ai doveri di fedeltà, convivenza e reciproco rispetto, ma anche quello del escludendo, in vir-

 $\frac{1}{2}$ 



tù del positivo apprezzamento espresso dalla stessa ricorrente nella lettera spedita ai suoi genitori a pochi mesi di distanza dal matrimonio, che egli si fosse a sua volta reso responsabile della violazione dei propri doveri nella prima fase della vita coniugale, e ritenendo giustificata, alla luce del comportamento infedele e provocatorio tenuto dalla donna, l'aggressività da lui manifestata nei confronti della stessa nell'ultimo periodo della convivenza. La sottolineatura della condotta antidoverosa della ricorrente non contrasta in alcun modo con la collocazione presso la stessa dell'unica figlia nata dal matrimonio, avendo la Corte opportunamente valutato il movimentato regime di vita della sotto due distinti profili, attinenti rispettivamente ai rapporti con il coniuge ed a quelli con la figlia, ed avendo escluso che la violazione dei doveri di fedeltà e rispetto nei confronti del si fosse tradotta anche in un pregiudizio per l'interesse della minore, nuocendo al suo corretto sviluppo psico-fisico o compromettendo il suo rapporto con la madre.

La ricorrente censura la valutazione compiuta dalla Corte territoriale, lamentando l'omesso esame di circostanze comprovanti sia il comportamento violento e prevaricatore tenuto dal marito nei suoi confronti, sia le cause del disagio da lei manifestato attraverso il reiterato abbandono della casa coniugale, ma si astiene dall'indicare specificamente gli elementi di prova asseritamente trascurati dalla Corte territoriale, limitandosi ad insistere nel proprio assunto, contrario a quello emergente dalla sentenza impugnata. In tal modo, essa dimostra di voler sollecitare, attraverso l'apparente deduzione del vizio di motivazione, una rivisitazione dell'apprezzamento compiuto dalla Corte d'Appello, non consentito in questa sede, nella quale non può procedersi al riesame del merito, ma solo al controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, della valutazione compiuta dal giudice di merito, al quale spetta in via esclusiva il compito di





individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove e di controllarne l'attendibilità e la concludenza, nonché di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi (cfr. *ex plurimis*, Cass., Sez. V, 16 dicembre 2011, n. 27197; Cass., Sez. lav., 23 dicembre 2009, n. 27162; 3 agosto 2007, n. 17076).

- 2. La conferma della sentenza impugnata, nella parte riguardante l'addebito della separazione, impone, ai sensi dell'art. 156, primo comma, cod. civ., anche il rigetto del terzo motivo d'impugnazione, con cui la ricorrente ha lamentato la violazione e la falsa applicazione degli artt. 143 e 153 cod. civ., nonché la carenza e la contraddittorietà della motivazione, chiedendo il ripristino dell'assegno di mantenimento nella misura prevista dalla sentenza di primo grado.
- 3. Logicamente prioritaria, rispetto all'esame del quarto motivo, risulta poi l'analisi dell'unico motivo del ricorso incidentale, con cui il controricorrente deduce la violazione e la falsa applicazione degli artt. 155 e 155-bis cod. civ., nonché l'insufficienza e la contraddittorietà della motivazione, censurando la sentenza impugnata nella parte in cui ha confermato l'affidamento condiviso della figlia minore, nonostante l'accertamento della condotta gravemente contraria ai doveri derivanti dal matrimonio tenuta dalla ricorrente nel corso della convivenza, nonché del comportamento disinvolto da lei tenuto nella sua vita di relazione.
- 3.1. In proposito, è appena il caso di richiamare il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità che individua, quale criterio fondamentale cui deve attenersi il giudice della separazione nell'adozione dei provvedimenti riguardanti la prole, quello dell'esclusivo interesse morale e materiale della stessa, il quale impone di privilegiare, nell'affidamento dei figli, la soluzione più idonea ad





evitare o ridurre i danni derivanti dalla dissoluzione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo possibile della personalità dei minori, consentendo a questi ultimi di crescere ed essere educati nel contesto di vita più adeguato a soddisfare le loro esigenze materiali, morali e psicologiche, e ciò sulla base di un giudizio prognostico in ordine alla capacità di ciascuno dei genitori di far fronte a tali esigenze nella nuova situazione determinata dalla separazione (cfr. Cass., Sez. I, 27 giugno 2006, n. 14840; 22 giugno 1999, n. 6312). L'applicabilità di tale principio non è venuta meno a seguito dell'entrata in vigore della legge 8 febbraio 2006, n. 54, che nel modificare l'art. 155 cod. civ. ha espressamente confermato il predetto criterio, indicando peraltro, quale soluzione da valutare in via prioritaria, l'affidamento dei figli minori ad entrambi i genitori, al fine di responsabilizzarli in ordine all'adempimento dei loro doveri nei confronti della prole, e consentendo quindi di disporre l'affidamento ad uno solo di essi soltanto nell'ipotesi in cui il giudice ritenga motivatamente che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse dei minori (art. 155-bis cod. civ.). Alla stregua di tali disposizioni, che configurano l'affidamento condiviso non più come evenienza di carattere residuale, ma come regola alla quale può derogarsi soltanto in presenza di un interesse contrario del minore, l'affidamento esclusivo si pone come una soluzione eccezionale, alla quale può farsi ricorso soltanto quando risulti, nei confronti di uno dei genitori, una condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque una situazione tale da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il figlio (cfr. Cass., Sez. VI, 2 dicembre 2010, n. 24256; Cass., Sez. I, 17 dicembre 2009, n. 26587; 18 giugno 2008, n. 16593).

Nella specie, l'eventualità che il corretto sviluppo psico-fisico della minore sia messo a repentaglio dallo stile di vita della madre è stata espressamente presa





in considerazione dalla Corte d'Appello, la quale ha ampiamente ridimensionato la portata di detto rischio sulla base di indagini specificamente compiute dal c.t.u., che avevano consentito non solo di escludere il turbamento attribuito alla minore per aver asseritamente sorpreso la in rapporti intimi con un uomo diverso dal padre, ma anche di verificare la conformità della soluzione adottata alle esigenze ed alla stessa volontà della piccola La congruenza logica dell'*iter* argomentativo seguito dalla sentenza impugnata non può ritenersi compromessa dalla scelta, contestualmente compiuta, di assoggettare il rapporto tra la ricorrente e la figlia alla vigilanza dei servizi sociali comunali e, indirettamente, del giudice tutelare, testimoniando anzi proprio tale provvedimento lo sforzo profuso dalla Corte territoriale nella ricerca della soluzione più idonea a contemperare l'applicazione del principio della bigenitorialità, del quale costituisce espressione l'istituto dell'affidamento condiviso, con la salvaguardia delle esigenze educative della minore.

- 4. E' invece fondato il secondo motivo del ricorso principale, con cui la ricorrente denunzia la violazione e la falsa applicazione degli artt. 147, 148 e 155 cod. civ., nonché la carenza e la contraddittorietà della motivazione, osservando che, ai fini della riduzione dell'assegno dovuto per il mantenimento della figlia, la Corte ha fatto riferimento esclusivamente alle esigenze della minore, omettendo di valutare gli altri elementi indicati dalla legge, ed in particolare l'elevato reddito del padre, titolare di un cospicuo patrimonio, nonché l'indisponibilità di redditi da parte di essa ricorrente.
- 4.1. A seguito della separazione personale, continua infatti a trovare applicazione l'art. 147 cod. civ. che, imponendo ai genitori il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli, obbliga i coniugi a far fronte ad una molteplicità di esi-

4



genze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale ed all'opportuna predisposizione di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione. Poiché, peraltro, lo standard di soddisfazione di tali esigenze è correlato anche al livello economico-sociale del nucleo familiare, il parametro di riferimento, ai fini della quantificazione del concorso nei predetti oneri, è costituito non soltanto dalle esigenze dei figli, ma anche dalle sostanze e dai redditi, nonché dalla capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, che, rappresentando l'insieme delle risorse economiche a disposizione della famiglia, consentono di valutare il tenore di vita dalla stessa goduto nel corso della convivenza, al quale dev'essere rapportato il contributo in esame (cfr. Cass., Sez. I, 22 marzo 2005, n. 6197; 19 marzo 2002, n. 3974). Questo principio, enunciato dalla giurisprudenza di legittimità in epoca anteriore all'entrata in vigore delle modifiche introdotte dalla legge n. 54 del 2006, trova conferma nel nuovo testo dell'art. 155 cod. civ., come sostituito dall'art. 1 della predetta legge, il quale, nell'imporre a ciascuno dei coniugi l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, individua, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell'assegno, oltre alle esigenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza e le risorse economiche dei genitori, nonché i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti.

Tali criteri non possono ritenersi rispettati dalla sentenza impugnata, la quale ha apoditticamente definito ingiustificata, in rapporto alle esigenze connesse all'età della figlia, la misura dell'assegno di mantenimento che il Tribunale aveva posto a carico del padre, astenendosi dal valutare il grado di soddisfazione di tali ne-

9



cessità di cui la minore aveva fruito nel corso della convivenza; la Corte d'Appello non ha svolto alcuna indagine in ordine alle risorse patrimoniali e reddituali disponibili da parte dei coniugi ed alla loro capacità di lavoro, determinando l'assegno in una misura da essa astrattamente ritenuta congrua, e trascurando anche la portata del contributo personale e domestico fornito dalla ricorrente in conseguenza del confermato collocamento della minore presso di lei.

5. — La sentenza impugnata va pertanto cassata, nei limiti segnati dal motivo accolto, con il conseguente rinvio della causa alla Corte d'Appello di Brescia, che provvederà, in diversa composizione, anche al regolamento delle spese relative al giudizio di legittimità.

### P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo del ricorso principale, rigetta gli altri motivi, rigetta il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata, in relazione al motivo accolto, e rinvia alla Corte di Appello di Brescia, anche per la liquidazione delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 19 marzo 2013, nella camera di consiglio della Prima

Sezione Civile

L'Estensore Quil Much



Il Presidente

Oggi 10 LUG. 2013

